

# DPR sulla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo: i pareri del Parlamento

---

14 Aprile 2016

La Commissione Territorio ed Ambiente del Senato e la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati hanno concluso l'esame dello Schemadi decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" ([Atto 279](#) - Relatori Sen. Giuseppe Francesco Maria Marinello del Gruppo AP (NCD-UDC) e On. Piergiorgio Carrescia del Gruppo PD, rendendo al Governo **pareri favorevoli, con numerose condizioni ed osservazioni**, alcune delle quali volte a recepire le istanze **ANCE** (si veda al riguardo la notizia di "[Interventi](#)" del 18 marzo u.s.)

Le condizioni espresse nei pareri riguardano, tra l'altro, il limite massimo di concentrazione **dell'amianto nelle terre e rocce da scavo**, la previsione di una disciplina semplificata per i "**microcantieri**", la semplificazione dei **test di cessione sui riporti**, nonché la definizione di "**matrice materiale di riporto**" e la relativa gestione.

A tale ultimo riguardo, la Commissione Territorio ed Ambiente del Senato auspica, in particolare, che sia consentito, nell'ambito di scavi e rinterri e nell'ambito delle bonifiche, "un'efficace e sostenibile **gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi**".

A tal fine, la Commissione propone di utilizzare quale definizione di "matrice materiale di riporto" quella di cui all'articolo 3, comma 1, del DI 2/2012 e ritiene necessario che **il suolo nel quale è presente il materiale di riporto**, costituendo l'orizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, e una volta effettuata l'analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazione in funzione della destinazione urbanistica assegnata, **possa essere mantenuto in sito, se l'inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa** (come previsto dall'art. 185 del Dlgs 152/2006, come integrato dalla direttiva 2008/98/EU. Nel caso in cui il terreno risulterà, invece, avere, **livelli di inquinamento superiori** a quelli ammessi per legge **si dovrà applicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del Dlgs 152/2006.**

Lo Schema, che ha ricevuto il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, dovrà **tornare, ora, in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.**

In allegato i pareri della Commissione Territorio ed Ambiente del Senato e della Commissione Ambiente della Camera

Si veda precedente del [\*\*10 marzo u.s.\*\*](#)

24408-Parere Senato.pdf [Apri](#)

24408-Parere Camera dei Deputati.pdf [Apri](#)